



**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LE AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICI ESERCIZI**

Art. 1 – Principi Generali .....	3
Art. 2 - Apertura di nuovi esercizi .....	4
Art. 3 - Autorizzazioni temporanee (art.103 T.u.l.p.s.).....	5
Art. 4 - Autorizzazioni non soggette a limiti numerici. (art. 3 comma 6).....	5
Art. 5 - Autorizzazioni soggette a limiti numerici. (art. 3 comma 6).....	5
Art. 6 - Ampliamento dei locali .....	6
Art. 7 - Trasferimento di sede di esercizi autorizzati.....	6
Art. 8 - Subingresso - Reintestazione - Cessazione (art. 7 l.287/91) .....	7
Art. 9 - Subentro E Contestuale Trasferimento Di Sede.....	7
Art. 10 – Norme Generali .....	8
Art. 11 - Commissione Pubblici Esercizi.....	9
Art. 12 - Servizi ed installazioni accessori all'esercizio.....	9
Art. 13 - Competenze Dirigenziali.....	9
Art. 14 - Provvedimenti comunali di revoca/decadenza.....	9
Art. 15 – Sanzioni .....	10

## **Art. 1 – Principi Generali**

1. Nell'adozione del presente regolamento il Comune si ispira all'applicazione dei principi inerenti l'autocertificazione e la semplificazione delle procedure e del procedimento.

2. Il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone commerciali, nelle quali andranno ad insistere esercizi di somministrazione:

ZONA 1. Centro Storico, come delimitato nelle precedente delibera n. 95/1994 (Fiume Bisenzio, Mura cittadine fino alla ferrovia, Ferrovia Prato Pistoia fino al bastione delle Forche, in fregio al ponte XX settembre);

- autorizzazioni somministrazione n. 105

ZONA 2. Restante territorio comunale al di fuori delle mura cittadine;

- autorizzazioni somministrazione n. 406

ZONA 3. Piazza del Comune 16, ang. Via Ricasoli (Caffè delle Logge);

- autorizzazioni somministrazione n. 1

ZONA 4. Villa Fiorelli – Parco di Galceti;

- autorizzazioni somministrazione n. 1

ZONA 5. ---Vuota--- (ex Palazzina TIR Viale Marconi 25/27);

ZONA 6. Interporto;

- autorizzazioni somministrazione n. 1

ZONA 7. Complessi con fini ricreativi e di intrattenimento, sportivi, fieristico-espositivi e di manifestazioni culturali, integrati tra loro, con servizi a comune a riferimento libero aventi superficie minima di 2.500 mq;

- Per i suddetti complessi sono concedibili in relazione alla superficie complessiva:

a) da 2.500 a 5.000 mq = 2 autorizzazioni per somministrazione di alimenti e bevande;

b) oltre 5.000 mq = una autorizzazione ogni 2.500 mq di superficie aggiunta fatte salve specifiche convenzioni tra l'A.C. ed i privati;

ZONA 8. Medio-Grandi strutture di vendita, identificate o meno in centri commerciali, aventi superficie di vendita superiore ai 2.000 mq;

a) da 2.000 a 5.000 mq = 2 autorizzazioni per somministrazione di alimenti e bevande (tip. A e/o B)

b) oltre 5.000 mq = una autorizzazione ogni 2.500 mq di superficie aggiunta fatte salve specifiche convenzioni tra l'A.C. e i privati

ZONA 9. Edifici comunali in parchi aventi superficie superiore a 10.000 mq;

- autorizzazioni somministrazione n. 2

ZONA 10. Strutture formative e culturali di interesse pubblico, riconosciute con atto della Pubblica Amministrazione aventi superficie superiore a 1.000 mq.

- autorizzazioni somministrazione n. 1

ZONA 11. Edifici pubblici ubicati nei giardini comunali meglio sotto individuati:

Giardini di Via Marrani – Parco Giocagìo - autorizzazioni somministrazione n. 1

Giardini di Via S. Antonio (Passerella) - autorizzazioni somministrazione n. 1

Giardini di Via Colombo- autorizzazioni somministrazione n. 1

Giardino della Liberazione e Pace (ex Ippodromo) - autorizzazioni somministrazione n. 1

Giardino di Viale Montegrappa all'altezza di Via Zamputo - autorizzazioni somministrazione n. 1

ZONA 12. Somministrazione pubblica ai circoli privati (come da bando);

- autorizzazioni somministrazione n. 15 (ai circoli con oltre 15 anni di attività)

ZONA 13. somministrazione pubblica alle attività di commercio di beni "culturali" (come da bando);

- autorizzazioni somministrazione n. 3

ZONA 14. Museo Pecci – Viale della Repubblica - autorizzazioni somministrazione n. 1

ZONA 15. Officina Giovani (p.za Macelli) - autorizzazioni somministrazione n. 1

ZONA 16. Sede dell'associazione "Il Pentolone" di Via Pomeria, 90

- autorizzazioni somministrazione n. 1

ZONA 17. Università degli Studi – Sede di P.za Ciardi - autorizzazioni somministrazione n. 1

ZONA 18. Teatro Magnolfi, Via Gobetti 79

- autorizzazioni somministrazione n. 1

ZONA 19. Ex Campolmi, Via S. Chiara

- autorizzazioni somministrazione n. 1

ZONA 20. Immobile ex scuola di musica Via Toscana – Macrolotto, 1

- autorizzazioni somministrazione n. 1

3. Gli esercizi di somministrazione inseriti nelle zone sopra indicate, ad eccezione di quelle di cui alle zone 1 e 2, non sono trasferibili, neppure nei casi di forza maggiore, in quanto connessi con la localizzazione delle strutture principali;

## **Art. 2 - Apertura di nuovi esercizi**

1. "L'apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, è possibile solo nell'ambito della programmazione stabilita dall'Amministrazione comunale, all'interno delle zone dalla stessa individuate.

Ai sensi della L.R. 28/2005 è stabilita una sola tipologia di esercizi, definiti "esercizi di somministrazione" che può, indistintamente svolgere un'attività di somministrazione o di ristorazione, in relazione alle caratteristiche dei locali, compatibilmente al rispetto della denuncia di inizio di attività sanitaria presentata".

2. Non concorrono alla formazione del contingente numerico le autorizzazioni di cui all'art. 4 del presente regolamento.

### **Art. 3 - Autorizzazioni temporanee (art.103 T.u.l.p.s.)**

1. In occasioni di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il Dirigente può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio, la cui validità è limitata ai soli giorni delle manifestazioni.
2. I requisiti soggettivi, professionali e sanitari sono gli stessi prescritti per la gestione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

### **Art. 4 - Autorizzazioni non soggette a limiti numerici (art. 3 comma 6)**

1. Le attività, di cui all'art. 3 comma 6 della L. 287/91, non concorrono alla formazione del contingente numerico, ma necessitano di provvedimento amministrativo che consenta la somministrazione di alimenti e bevande:

- a) al domicilio del consumatore;
- b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o altri complessi ricettivi limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- c) negli esercizi posti nelle aree di servizio di autostrade e nell'interno delle stazioni ferroviarie;
- d) negli esercizi nei quali sia prevalente l'attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, da gioco, locali notturni e similari - tipologia C di cui all'art. 5 della Legge 287/91.

Il principio della "prevalenza" è determinato dal rapporto fra superficie destinata all'attività principale di trattenimento e svago e superficie destinata alla somministrazione, che non può essere superiore al 25% di quella totale.

- e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi a circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
- f) somministrazione esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- g) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco;
- h) nei mezzi di trasporto pubblico.

### **Art. 5 - Autorizzazioni soggette a limiti numerici (art. 3 comma 6)**

1. L'autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi può essere rilasciata solo a seguito di bando pubblico, fatte salve le situazioni di concessioni di servizio, di spazi comunali o specifiche convenzioni inerenti piani urbanistici attuativi delle previsioni del P.R.G.
2. La graduatoria che scaturisce dal bando avrà valore per anni due. Qualora il numero delle domande di nuova autorizzazione sia inferiore al numero delle autorizzazioni da rilasciare si dovrà procedere all'emanazione di un nuovo bando.
3. In sede di partecipazione al bando dovrà essere indicato il locale in cui troverà collocazione l'esercizio. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il locale medesimo dovrà essere tale da possedere fin dall'inizio, o entro il termine di inizio di attività, prescritto dalle norme vigenti, tutti i requisiti igienico-sanitari per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché i requisiti di sorvegliabilità prescritti dal D.M. 564/92 e successive modificazioni, pena l'archiviazione della pratica.
4. L'apertura di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel territorio comunale è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Dirigente.
5. L'autorizzazione rilasciata è valida solo per il locale individuato. La variazione della sede dell'esercizio è soggetta al rilascio di una nuova autorizzazione.
6. L'autorizzazione verrà rilasciata, solo in presenza dei requisiti morali e professionali, purchè sia garantita la sorvegliabilità dei locali ed il rispetto delle norme sanitarie per la tipologia di esercizio

risultante dai documenti da allegare alla domanda e da autodichiarazioni, come stabiliti con atto dirigenziale, che individuino i locali, la rispondenza alle norme igienico-sanitarie, di impatto acustico, di destinazione commerciale, di sorvegliabilità dei locali.

#### **Art. 6 - Ampliamento dei locali**

1. L'ampliamento dei locali e/o della superficie di somministrazione è soggetta a semplice comunicazione scritta al Comune, cui devono essere allegati i documenti prescritti per il rilascio di nuova autorizzazione.
2. Il Comune prenderà atto della variazione intervenuta con comunicazione scritta entro 60 giorni dal ricevimento dei documenti completi. La stessa deve essere conservata ed esposta insieme all'autorizzazione originaria.

#### **Art. 7 - Trasferimento di sede di esercizi autorizzati.**

1. Il trasferimento di sede è a tutti gli effetti una nuova autorizzazione, per l'ottenimento della quale devono essere posseduti tutti i requisiti richiesti per le nuove aperture.  
Con la concessione della nuova autorizzazione, a seguito di trasferimento in altri locali, cessa di avere efficacia l'autorizzazione originaria. Alla sua cessazione si provvede d'ufficio.
2. Il trasferimento in altri locali può essere autorizzato solo trascorso il periodo di non trasferibilità fissato nel bando, pari a due anni, o nell'atto concessorio o convenzionale. Fanno eccezione solo le cause di forza maggiore e gli eventi imprevisi ed imprevedibili, comunque non imputabili alla volontà dell'intestatario dell'autorizzazione, incluso lo sfratto esecutivo non per morosità.
3. Le domande di trasferimento di sede tra zone diverse sono ammesse solo nei casi di forza maggiore.
4. Le stesse hanno la priorità rispetto alle domande di nuova apertura, in sede di formazione della graduatoria scaturita dal bando pubblico.
5. Con la pubblicazione della graduatoria, sarà indicato il numero di autorizzazioni che si sono rese, al momento, disponibili.  
Queste costituiscono il primo gruppo di riassegnazione; hanno la priorità coloro che abbiano già presentato domanda di trasferimento in zona diversa alla data di pubblicazione del bando.
6. Successivamente all'assegnazione di questo primo gruppo la priorità ai trasferimenti fuori zona, giustificati da cause di forza maggiore, sarà assicurata dall'inserimento in graduatoria dei medesimi.
7. I trasferimenti di sede sono autorizzabili, previo accertamento dei requisiti di sorvegliabilità, di cui al D.M. 17.12.1992 n° 564 e D.M. 5.08.1994 n° 534.
8. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad attivare l'esercizio nella nuova sede entro 180 giorni dalla data di rilascio della stessa, salvo proroga adeguatamente motivata. La mancata attivazione comporta la decadenza dell'autorizzazione, che viene dichiarata con provvedimento dirigenziale.
9. Il titolare dell'autorizzazione di un esercizio sospeso, che richieda il trasferimento di sede del medesimo, è tenuto ad attivare l'esercizio nella nuova localizzazione entro la data di scadenza della sospensione.
10. Qualora tale periodo sia insufficiente, per motivi oggettivi, potrà richiedere la concessione di ulteriore periodo di sospensione con congrua motivazione. Scaduto tale termine senza aver attivato nella nuova sede, l'autorizzazione decade.
11. Non possono essere trasferiti separatamente dalle attività principali gli esercizi di somministrazione che sono inseriti in particolari strutture ed elencati ai punti b), c), d), e) e g) dell'art. 4 del presente regolamento.

## **Art. 8 - Subingresso - Reintestazione - Cessazione (art. 7 l.287/91)**

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione stessa, a condizione che il subentrante sia regolarmente iscritto al REC per la somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il subingresso comporta la sola variazione del titolare, non dei locali, ed è soggetta a sola comunicazione al Comune nella quale deve essere espressamente dichiarato:
  - che il subentrante è in possesso dei requisiti di legge e di regolamento;
  - che i locali non hanno subito alcuna variazione rispetto a quelli originari
  - che è in possesso dell'idoneità personale alla somministrazione di alimenti e bevande
3. Il subingresso dà luogo solo alla reintestazione dell'autorizzazione amministrativa originaria e dell'autorizzazione sanitaria relativa, non all'emissione di nuova autorizzazione. Conserva, pertanto, i termini di scadenza originari e gli obblighi di rinnovo.
4. In caso di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'azienda è fatto obbligo all'esercente di continuare l'attività dell'azienda nei locali oggetto dell'autorizzazione in cui subentra e, qualora l'attività fosse sospesa, dovrà riattivarla all'interno del periodo massimo concesso dalla legge per la sospensione (12 mesi), eventualmente prorogato per comprovata necessità, pena la decadenza.
5. Il subentrante può proseguire l'attività dell'esercizio senza attendere la reintestazione dell'autorizzazione, se l'esercizio è attivo, purchè in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa.
6. La comunicazione di reintestazione, corredata dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, deve essere presentata, pena la decadenza, entro 1 anno dalla morte del titolare o entro 60 giorni dall'atto di cessione o di affidamento in gestione dell'attività.
7. L'autorizzazione è reintestata, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purchè abbiano nominato con la maggioranza indicata all'art.1105 del Codice Civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi ovvero abbiano costituito una società.
8. L'erede, il rappresentante degli eredi o il legale rappresentante della società devono possedere i requisiti morali e professionali previsti dalla legge. Gli eredi anche non in possesso dei requisiti suddetti hanno facoltà di continuare l'attività fino alla reintestazione dell'autorizzazione.
9. Il subentrante per atto tra vivi, non iscritto nel REC alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, NON può esercitare l'attività prima di aver ottenuto l'iscrizione nel registro e comunicato il subentro.
10. Qualora, in sede di subentro, si verifichi anche una variazione dei locali dell'esercizio, dovrà essere richiesta la reintestazione producendo la documentazione necessaria per autorizzare la parte variata.
11. Il titolare di autorizzazione, che intende cessare l'attività, senza far luogo a trasferimento ad altri o in altra sede, è tenuto entro 60 giorni dalla cessazione a darne comunicazione scritta al Comune.

## **Art. 9 - Subentro e contestuale trasferimento di sede**

1. In caso di comunicazione di subingresso e contestuale richiesta di autorizzazione per trasferimento di sede dell'esercizio in altri locali dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:
2. Qualora l'esercizio sia in attività, il subentrante può proseguirla, previa comunicazione del subentro entro 60 giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività senza attendere la reintestazione dell'autorizzazione, purchè sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa.  
Una volta rilasciata l'autorizzazione per la nuova sede, l'intestatario dovrà attivarla entro 180 giorni dalla data del rilascio, pena la decadenza e contestualmente cessare l'attività nella sede originaria, la cui autorizzazione è comunque decaduta d'ufficio.
3. Qualora l'attività dell'esercizio, oggetto del subingresso sia sospesa, il subentrante può:
  - a) attivare l'esercizio nella sede originaria, entro la data di scadenza della sospensione e una volta rilasciata l'autorizzazione per la nuova sede, dovrà attivarla entro 180 giorni dalla data del rilascio, pena

la decadenza e contestualmente cessare l'attività nella sede originaria, la cui autorizzazione è comunque decaduta d'ufficio.

b) non attivare l'esercizio nella sede originaria ma attivare, invece, nella nuova sede entro la data di scadenza della sospensione, purchè in possesso di autorizzazione e comunque entro 180 giorni dal rilascio di quest'ultima. Qualora tale periodo sia insufficiente, potrà richiedere la concessione di ulteriore periodo di sospensione con congrua motivazione. Scaduto tale termine senza aver attivato, l'autorizzazione decade.

c) L'erede non in possesso di REC, è tenuto a proseguire l'attività nei locali oggetto del subingresso. Una volta ottenuto il REC, eventuale trasferimento è regolato dalle norme relative.

## **Art. 10 – Norme Generali**

1. L'apertura di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, per le zone con contingente numerico o degli esercizi di cui all'art. 4 lett. d) del presente regolamento, è soggetta ad autorizzazione comunale da richiedersi secondo la modulistica adottata.

2. L'autorizzazione amministrativa viene rilasciata, nell'ambito del contingente fissato per la zona e purchè vi sia disponibilità numerica, previo parere favorevole dell'A.S.L. locale, ed ha valore anche di autorizzazione sanitaria.

Nell'atto devono essere riportate le condizioni di esercizio cui il gestore dovrà attenersi.

3. L'autorizzazione dovrà essere rilasciata, purchè in presenza dei requisiti prescritti, entro 60 giorni dall'istanza o, se conseguente al bando, entro 60 giorni dall'approvazione della graduatoria.

4. I termini sono interrotti qualora la domanda sia incompleta o vi sia necessità di parere esterno all'Ente.

5. In mancanza di provvedimento di interruzione dei termini, dalla data di completezza della domanda, allo scadere del 60° giorno, l'autorizzazione è acquisita per silenzio-assenso.

6. Il Comune provvederà comunque al rilascio dell'autorizzazione, qualora sussistano tutti i requisiti; in caso contrario potrà negare l'autorizzazione e disporre la chiusura dell'esercizio qualora il contrasto sia insanabile.

7. Ai sensi dell'art.19 della L. 241/90 e successive modificazioni, gli esercizi di somministrazione elencati all'art. 4 del presente regolamento e non sottoposti a limiti numerici, sono soggetti a denuncia di inizio attività, purchè in possesso di autorizzazione sanitaria e muniti, ove prescritto dall'autorizzazione ex art. 68 del T.U.L.P.S.

8. Spetta al Comune la verifica d'ufficio, ricevuta la denuncia, della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, disponendo con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, fatta salva la possibilità per l'interessato di rimuovere i contrasti entro il termine assegnatogli.

9. Il Comune prenderà atto della denuncia di inizio attività con comunicazione scritta entro 60 giorni dal ricevimento dei documenti completi. La stessa deve essere conservata ed esposta insieme alla denuncia trasmessa. La comunicazione di presa d'atto ha tutti gli effetti del provvedimento autorizzatorio.

10. I provvedimenti autorizzatori, comunque emessi, sono validi solo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio. Qualora non siano intervenute variazioni nei locali dell'esercizio di somministrazione o in caso di ampliamenti della superficie di somministrazione, già comunicati al Comune o dallo stesso autorizzati, il provvedimento autorizzatorio è da intendersi rinnovato e valido a tutti gli effetti per il quinquennio successivo, a condizione che l'esercente trasmetta dichiarazione di prosecuzione attività indicando le eventuali modificazioni intervenute.

11. La mancata comunicazione, che deve essere conservata ed esposta insieme all'autorizzazione originaria, è sanzionata a termini dell'art. 10 della legge 287/1991.

12. Prima del rilascio dell'autorizzazione il Comune, nelle ipotesi previste dalla normativa, accerta la conformità dei locali ai criteri stabiliti dal D.M.I. 564/92 e successive comunicazioni, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva.

13. Il titolare dell'autorizzazione, sia di nuova apertura che in caso di trasferimento di sede di un esercizio in attività, è tenuto ad attivare l'esercizio entro 180 giorni dalla data di rilascio della stessa, salvo proroga adeguatamente motivata. La mancata attivazione comporta la decadenza dell'autorizzazione.

14. L'attività può essere sospesa per un massimo di 12 mesi, salvo concessione di proroga in caso di comprovata necessità. Superato tale termine, l'autorizzazione decade.

15. La sospensione di attività di un esercizio autorizzato deve essere comunicata entro 30 giorni dal suo inizio. In mancanza di comunicazione verranno applicate le sanzioni di cui all'art.14 del presente regolamento.

#### **Art. 11 - Commissione Pubblici Esercizi**

1. La Commissione Pubblici Esercizi, prevista dalla legge 287/91, esprime pareri sui criteri di applicazione della normativa, sulla modulistica e procedura e loro sostanziali variazioni, sulla modifica del contingente.

2. L'espressione del parere non costituisce sospensione del procedimento.

3. La Commissione viene informata nella prima seduta utile delle autorizzazioni rilasciate, dei subingressi intervenuti e dei trasferimenti di sede.

#### **Art. 12 - Servizi ed installazioni accessori all'esercizio**

1. All'interno dei Pubblici Esercizi possono essere installati apparecchi radio-televisivi, juke-box, flipper, video-giochi, giochi leciti, ecc. su domanda e previa annotazione sul provvedimento autorizzatorio di somministrazione alimenti e bevande, nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente e dallo specifico regolamento comunale (v. art. 68 e 86 del T.U.L.P.S.).

#### **Art. 13 - Competenze Dirigenziali**

1. Il dirigente della struttura in cui è inserito lo sportello per le attività commerciali provvederà ad integrare, definire, precisare procedimenti e modulistica, con propri atti, nel rispetto della normativa vigente e secondo i principi espressi nel presente regolamento.

2. Gli atti dirigenziali saranno affissi all'albo pretorio ed opportunamente pubblicizzati per l'informazione ai cittadini, anche tramite strumentazione informatica.

3. Allo stesso spetta il rilascio delle autorizzazioni e dei provvedimenti di diffida, decadenza, rideterminazioni delle sanzioni a seguito di scritti difensivi, ogni altro atto gestionale inerente la materia.

#### **Art. 14 - Provvedimenti comunali di revoca/decadenza**

1. L'autorizzazione è dichiarata decaduta:

- qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro 180 giorni dalla data di rilascio;

- qualora l'attività resti sospesa per un periodo superiore a 12 mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

- qualora il titolare dell'autorizzazione non sia più iscritto nel registro esercenti il commercio;

- qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali alle disposizioni del D.M. 564/92 e successive modificazioni;

- perdita dei requisiti morali di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS.

- qualora, a seguito di controlli effettuati, si verifichi che l'autorizzazione è stata rilasciata su presupposti falsi ovvero erronei ed insanabili, oltre alla revoca dell'autorizzazione si procede alla chiusura dell'esercizio, fatte salve le eventuali conseguenze penali.

## **Art. 15 – Sanzioni**

1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione senza autorizzazione per nuovo esercizio, trasferimento, ampliamento o subingresso non comunicato nei termini, ovvero quando questa sia revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 e, con provvedimento motivato, si ordina la cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a tre mesi, ferme restando le conseguenze penali prescritte per legge. L'ordine di sospensione è revocato quando l'interessato dimostri di aver ottemperato alle prescrizioni.

2. Le violazioni alle disposizioni della L. 287/91, ad eccezione degli orari, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00.

3. La violazione delle disposizioni inerenti gli orari dei pubblici esercizi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 154,00 a Euro 1.032,00.

4. Alle sanzioni previste ai precedenti commi 2 e 3, con provvedimento motivato, si può aggiungere la sanzione accessoria di sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a tre mesi.

5. La mancata comunicazione, da parte dell'esercente, di:

- sospensione dell'attività per periodi superiori ai 60 giorni consecutivi a far data dall'inizio della sospensione medesima
- cessazione dell'attività nei termini prescritti al comma 11 dell'art. 8 consecutivi a far data dalla cessazione medesima

è soggetta alla sanzione amministrativa, prevista dall'art. 104 e seguenti del T.U.L.C.P. n. 383/1934, di Euro 258,00 e con l'obbligo di sanare, entro 60 giorni, dal verbale di accertamento e contravvenzione, pena la chiusura dell'esercizio fino alla presentazione della documentazione integrale.